


**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**



**AL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**

23 luglio 2019

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO TRIENNIO 2019/2021 - EX ART. 193 TUEL"

PREMESSA

In data 28/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 68 la Nota di aggiornamento del DUP e il Bilancio di previsione 2019-2021;

In data 30/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.15 il rendiconto 2018, determinando un risultato di amministrazione di euro 2.966.724,60 così composto:

fondi accantonati	per euro	897.003,39;
fondi vincolati	per euro	1.393.994,56;
fondi destinati agli investimenti	per euro	20.953,56;
fondi disponibili	per euro	654.773,09.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n. 5 dd. 22/02/2019 - "VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N.1/2019";
- Deliberazione n. 11 dd. 27/03/2019 - "VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N.2/2019";
- Deliberazione n. 16 del 30/04/2019.- "VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N.3/2019";

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.;

Dad n. 28 dd. 24/01/2019 applicazione di una quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 877.489,24;

Dad n. 69 dd. 19/02/2019 applicazione di una quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 100,00;

Dad n. 193 dd. 04/04/2019 rettifica della dad n. 28 succitata modificando la destinazione del vincolo dell'avanzo presunto 2018;

Dad n. 284 dd. 20/05/2019 applicazione di una quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 38.064,00.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 1.221.569,35 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	915.653,24;
fondi destinati agli investimenti	per euro	284.962,55;
fondi disponibili	per euro	20.953,06.

In data 16/07/2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che **"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"**.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che *in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:*

- *verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);*
- *apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);*
- *verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.*

La legge di bilancio 2019 n.145/2018 ha stabilito che *dall'esercizio 2019 il Comune si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 al D.lgs n.118/2011). Conseguentemente, ai fini dell'equilibrio possono essere considerati anche il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e spesa e l'avanzo di amministrazione per investimenti.*

Per la nostra Regione a statuto speciale sono confermati gli obiettivi di finanza pubblica fissati nella L.R. 17.07.2015, n.18, art.19. comma 1,
lettera b) "Riduzione del debito residuo"
lettera c) "Contenimento spesa di personale"

con le precisazioni contenute rispettivamente

- *nell'art.4, commi 1e 2, della L.R. 27.03.2018 n.12 - riduzione del debito residuo dello 0,5% rispetto all'esercizio precedente*
- *nell'art.9, comma 6, della L.R. 28.12.2018 n.28 - limite spesa personale rientrante nella media del triennio di riferimento 2011-2013*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio complessivo di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto del fatto che:

- 1) il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- 2) la proposta di deliberazione tiene conto dei seguenti elementi:
 - a. la stampa del conto del bilancio alla data del 30/06/2019;
 - b. la nota prot. 17475/2019 dd. 26/06/2019 con la quale la responsabile del servizio economico e finanziario ha provveduto a richiedere ai vari responsabili di settore di:
 - segnalare le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che i residui;
 - segnalare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio;
 - verificare tutte le voci di entrata e di spesa segnalando le eventuali necessità per le conseguenti variazioni;
 - verificare lo stato di attuazione dei programmi triennio 2019/2021;
 - c. le comunicazioni di cui sopra segnalano l'insussistenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e di aver provveduto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e di averli ritenuti in linea con quanto indicato dal D.U.P. 2019/2021.

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), e segnala che:

- a) le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno dichiarato:
 - l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 - l'assenza di debiti fuori bilancio;
 - di aver provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2019-2021 e che la loro realizzazione è in linea con la programmazione dell'Ente;
- b) tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016;
- c) in riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, poiché a seguito del D. L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 è previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, l'ente ha provveduto a quantificare la quota di residui attivi iscritti in bilancio che a seguito di tale novità normativa non saranno riscossi;
- d) il Responsabile dell'Ufficio Tributi con nota n. 13997 dd. 22/05/2019 ha quantificato i residui attivi iscritti a ruolo da stralciare ai sensi della L. 58/2019 in euro 15.756,78, e pertanto devono essere eliminati. Tale operazione ha richiesto di accantonare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione 2018 per € 8.491,33 in quanto risultavano già accantonati per tale scopo € 7.265,45. A seguito di tale operazione, l'avanzo di amministrazione accantonato passa da euro 897.003,39 ad euro 905.494,72 mentre, corrispondentemente, l'avanzo libero passa da euro 654.773,09 ad euro 646.281,76;
- e) In riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità in data 5 luglio 2019 è pervenuta dall'Amm.re di Aussa Multiservizi, partecipata al 100% dal Comune di Cervignano del Friuli, una segnalazione con nota Pec prot.n. 18324 del 05.07.2019 perché l'ammontare del credito 2018 dell'Ente per canone di concessione gas, è passato dagli originali € 220.000,00 ad € 140.327,88, con una riduzione, pertanto di € 79.672,12;
- f) il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, titolare dell'entrata, sta attualmente confrontando il contenuto della convenzione n.7943 del 05.09.2003 sottoscritta dal Comune con la Società, al fine di verificare i presupposti che hanno portato all'invio della suddetta comunicazione;
- g) poiché in sede di Conto del Bilancio 2018, non è stata accantonata in avanzo di amministrazione 2018 nessuna quota a FCDE per tale tipologia d'entrata, in quanto la certificazione crediti/debiti non segnalava alcuna differenza, la Responsabile del Servizio Finanziario, a titolo meramente prudenziale, ha deciso di accantonare a F.C.D.E., pertanto di vincolare, un'ulteriore quota dell'Avanzo di Amministrazione 2018 per euro

79.672,12. In questo modo la quota di residuo attivo 2018 oggetto di verifica, risulta finanziata al 100% dal FCDE, impedendo così l'utilizzo di quote di Avanzo di Amministrazione 2018 potenzialmente non realizzabili.

- h) se la verifica dovesse confermare il diritto al credito, l'Ufficio provvederà immediatamente allo svincolo dell'avanzo di amministrazione 2018 ulteriormente accantonato in questa sede;
- i) se invece sarà confermata l'inesigibilità dello stesso, l'Ufficio provvederà allo stralcio definitivo del credito dal bilancio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui riferiti all'esercizio 2019;
- j) la Responsabile del Servizio Finanziario ritiene congruo lo stanziamento di euro 44.632,18 del Fondo di riserva di competenza;
- k) risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di euro 76.604,14 (alla data del 30.06.2019);
- l) il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2019 con una disponibilità di euro 4.961.883,20 di cui euro 775.251,70 di fondi vincolati;
- m) dall'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. si evidenzia un risultato presunto dell'esercizio 2019 non negativo;
- n) la gestione dei residui è in equilibrio e si può così riassumere:

Residui attivi alla data della verifica equilibri della gestione

TITOLI	RESIDUI 1/01/19	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	%
1	1.665.248,81	1.665.248,81	300.542,09	1.364.706,72	81,95
2	1.071.021,14	1.071.038,83	192.790,99	878.247,84	82,00
3	1.182.982,27	1.216.448,76	773.327,73	443.121,03	37,46
4	2.963.274,16	2.963.274,16	1.405.353,17	1.557.920,99	52,57
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53.402,73	53.402,73	0,00	53.402,73	100,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.831,58	2.831,58	2.831,58	0,00	0,00
TOT	6.938.760,69	6.972.244,87	2.674.845,56	4.297.399,31	61,93

Residui passivi

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
1	1.950.683,78	1.946.149,00	1.542.836,11	403.312,89	20,68
2	702.386,61	702.386,61	683.789,83	18.596,78	2,65
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	119.606,93	119.606,93	104.140,38	15.466,55	71,59
TOT	2.772.677,32	2.768.142,54	2.330.766,32	437.376,22	15,80

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui, oltre che dagli ulteriori accantonamenti al FCDE.

Ricordato che la coincidenza al 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili della verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale, richiede che le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio precedano la successiva variazione di assestamento generale.

L'anticipazione voluta dal legislatore al 31 luglio 2019 della variazione di assestamento generale del bilancio triennale 2019-2021, fa sì che nei prossimi mesi di ottobre novembre la Giunta e gli uffici siano impegnati solo nella fase della programmazione, da riportare nella Nota di aggiornamento al DUP, e nella fase della previsione, che viene quantificata nel Bilancio di Previsione 2020-2022.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificato che i Responsabili di servizio hanno dichiarato l'inesistenza di debiti fuori bilancio, da riconoscere o da finanziare, in risposta alla nota prot. 17475/2019 trasmessa loro tramite mail il 26.06.2019 dalla Responsabile del Servizio finanziario;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Rosa Ricciardi



rag. Lorenzo Magagnotti

